



## Automobile Club d'Italia

### *Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia*

Deliberazione n. 432 del 3 febbraio 2026

OGGETTO: Modifiche al *Regolamento Interno della Federazione ACI* ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso, incarico da me effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione dell'Ente;

CONSIDERATO che, per l'effetto, rientrano nell'ambito della gestione commissariale le attribuzioni e le competenze riservate agli Organi di amministrazione dell'Ente dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna;

VISTO l'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante "*Riordino dell'Automobile Club d'Italia*", che prevede misure di intervento sugli Organi, sui documenti di bilancio e sulle Società controllate dall'Ente;

PRESO ATTO che il comma 12 dello stesso articolo 35 prevede che lo scrivente Commissario Straordinario *"provvede all'adeguamento dello statuto dell'ACI e alla conseguente revisione dei regolamenti interni dell'ente e del regolamento di governance delle societa' partecipate dall'ACI, nonche' alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni di cui al comma 9 del presente articolo, secondo quanto previsto dal presente articolo"*;

PRESO ATTO dell'intervenuta approvazione, con decreto del Ministro vigilante per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026, delle modifiche statutarie predisposte con deliberazione n. 408 del 15 gennaio 2026, in attuazione delle previsioni del citato articolo 35 della legge n. 182/25;

VISTO il vigente *Regolamento Interno della Federazione ACI*, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Generale del 15 ottobre 2009;



## Automobile Club d'Italia

RITENUTO di dover procedere, in attuazione del richiamato articolo 35, comma 12, della legge n. 182/25, alla revisione del Regolamento in parola;

VISTE le modifiche al riguardo sottoposte allo scrivente dalla Direzione Segreteria Organi Collegiali e Pianificazione con nota prot. n. 453 del 3 febbraio 2026;

RILEVATO che le stesse rispondono all'esigenza di adeguare il testo vigente al mutato assetto statutario e organizzativo, nonché a supportare il conseguimento di una maggiore efficienza interna alla Federazione anche in funzione dell'ottimizzazione dei servizi all'utenza;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in merito alle modifiche regolamentari predisposte;

### DELIBERA

di approvare le modifiche al *Regolamento Interno della Federazione ACI* nel testo riportato nel documento allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della stessa. Per l'effetto, lo stesso Regolamento risulta riformulato come da allegato B).

La Direzione Centrale per la Federazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette

N.2 allegati (all. A e B)

## **REGOLAMENTO INTERNO DELLA FEDERAZIONE ACI**

<b>TESTO ATTUALE</b> <b>(Consiglio Generale del 15 ottobre 2009)</b>	<b>MODIFICHE</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO I</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRINCIPI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 1</b></p> <p><b>Finalità ed ambito di applicazione</b></p> <p>1. Ferme restando le vigenti norme statutarie, regolamentari ed organizzative, il presente regolamento detta disposizioni in materia di organizzazione interna della Federazione ACI al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'ACI, degli AC e delle Società collegate, con particolare riferimento alla funzione associativa ed istituzionale in generale.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO I</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRINCIPI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 1</b></p> <p><b>Finalità ed ambito di applicazione</b></p> <p>1. Ferme restando le vigenti norme statutarie, regolamentari ed organizzative, il presente regolamento detta disposizioni in materia di organizzazione interna della Federazione ACI al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'ACI, degli AC e delle Società <b>controllate</b> <b>collegate</b>, con particolare riferimento alla funzione associativa ed istituzionale in generale, e di conformarne l'azione alle misure di razionalizzazione, riordino ed efficientamento previste dall'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.</p>

**ART. 2****Criteri informatori della Federazione  
ACI**

1. L'ACI, per rafforzare il ruolo di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport dell'automobile, nonché la capacità di offrire servizi di qualità e sempre più efficienti ai Soci, agli automobilisti ed alle Istituzioni, ispira la propria organizzazione e le proprie attività ai seguenti principi:

- a) programmazione strategica delle attività, anche a carattere pluriennale, e coordinamento delle diverse fasi ed iniziative di attuazione rispetto a tutte le strutture dirette o indirette coinvolte;
- b) affermazione, a tutti i livelli, di una efficace e condivisa politica “di gruppo” che, nel valorizzare il ruolo e le prerogative delle diverse componenti della Federazione, ne finalizzi le professionalità, gli apporti e le attività al conseguimento di obiettivi associativi ed istituzionali comuni ed integrati, stabiliti dai competenti Organi dell'ACI ;
- c) massima flessibilità e semplificazione dei processi decisionali ed operativi;
- d) attuazione di sistemi di controllo contabile, economico-finanziario e di gestione che assicurino l'immediata disponibilità ai vertici dell'Ente di dati ed informazioni rilevanti ai fini

**ART. 2****Criteri informatori della Federazione  
ACI**

1. L'ACI, per rafforzare il ruolo di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport dell'automobile, nonché la capacità di offrire servizi di qualità e sempre più efficienti ai Soci, agli automobilisti ed alle Istituzioni, ispira la propria organizzazione e le proprie attività ai seguenti principi:

- a) programmazione strategica delle attività, anche a carattere pluriennale, e coordinamento delle diverse fasi ed iniziative di attuazione rispetto a tutte le strutture dirette o indirette coinvolte;
- b) affermazione, a tutti i livelli, di una efficace e condivisa politica “di gruppo” che, nel valorizzare il ruolo e le prerogative delle diverse componenti della Federazione, ne finalizzi le professionalità, gli apporti e le attività al conseguimento di obiettivi associativi ed istituzionali comuni ed integrati, stabiliti dai competenti Organi dell'ACI ;
- c) massima flessibilità e semplificazione dei processi decisionali ed operativi;
- d) attuazione di sistemi di controllo contabile, economico-finanziario e di gestione che assicurino l'immediata disponibilità ai vertici dell'Ente di dati ed informazioni rilevanti ai fini

del corretto esercizio delle funzioni di programmazione strategica, di pianificazione, di monitoraggio delle attività e di controllo del raggiungimento degli obiettivi;

e) potenziamento dei livelli di comunicazione interna e di reciproca integrazione fra le diverse componenti della Federazione, tenendo conto in ogni caso delle peculiarità territoriali, anche mediante la realizzazione di un sistema informativo comune, la cui attuazione costituisce elemento strutturalmente fondamentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

del corretto esercizio delle funzioni di programmazione strategica, di pianificazione, di monitoraggio delle attività e di controllo del raggiungimento degli obiettivi;

e) potenziamento dei livelli di comunicazione interna e di reciproca integrazione fra le diverse componenti della Federazione, tenendo conto in ogni caso delle peculiarità territoriali, anche **favorendo mediante** la realizzazione di un sistema informativo comune **e la più ampia disponibilità dei dati e delle informazioni reciprocamente detenute, anche ai fini della predisposizione dei documenti contabili di Federazione e di gruppo secondo le disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 182/2025 e dello Statuto. ~~la cui attuazione costituisce elemento strutturalmente fondamentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali.~~**

**ART. 3**  
**Il marchio “ACI”**

1. Il marchio “ACI” garantisce la qualità delle proposte e dei servizi associativi e di quelli rivolti all’utenza automobilistica, nonché di tutte le iniziative che promanano dalla Federazione.

2. Le modalità di gestione, di utilizzo e di concessione d’uso del marchio, nonché il sistema dei relativi controlli e delle misure di tutela, sono disciplinate dal “Regolamento d’uso del Marchio ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente.

3. A fronte di impieghi impropri del marchio, di abusi nel suo utilizzo e di gravi violazioni alle direttive impartite, il Comitato Esecutivo dell’ACI può adottare le necessarie misure di tutela e salvaguardia, nell’interesse generale della Federazione.

**ART. 3**  
**Il marchio “ACI”**

1. Il marchio “ACI” garantisce la qualità delle proposte e dei servizi associativi e di quelli rivolti all’utenza automobilistica, nonché di tutte le iniziative che promanano dalla Federazione.

2. Le modalità di gestione, di utilizzo e di concessione d’uso del marchio, nonché il sistema dei relativi controlli e delle misure di tutela, sono disciplinate dal “Regolamento d’uso del Marchio ACI”. ~~approvato dal Consiglio Generale dell’Ente.~~

3. A fronte di impieghi impropri del marchio, di abusi nel suo utilizzo e di gravi violazioni alle direttive impartite, il **Presidente Comitato Esecutivo** dell’ACI può adottare le necessarie misure di tutela e salvaguardia, nell’interesse generale della Federazione.

#### **ART. 4** **Funzione di rappresentanza**

1. L'ACI, a livello nazionale, e gli Automobile Club, a livello locale, adottano tutte le iniziative idonee a valorizzare la funzione di rappresentanza degli interessi generali dell'automobilismo e dello sport automobilistico e promuovono, in particolare, attività di studio, di proposte e di impulso nei confronti delle Istituzioni e di Organismi centrali e locali, in materia di politica dei trasporti, mobilità, salvaguardia ambientale, educazione e sicurezza stradale ed in tutte le tematiche riguardanti il settore automobilistico e della mobilità in generale.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ACI si avvale delle competenti strutture di studio dell'Ente nonché del contributo scientifico della "Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'Automobilismo". L'ACI e gli AC, nei rispettivi ambiti di competenza, diffondono i risultati delle attività di analisi, studio e ricerca effettuate ai sensi del presente comma e conformano la propria azione all'impostazione tecnico-scientifica definita a livello di Federazione in ordine alle diverse tematiche della mobilità ed alle questioni ad essa connesse, con l'obiettivo di assicurare omogeneità e uniformità di posizioni all'interno della stessa. Le competenti strutture centrali svolgono attività di supporto scientifico agli Automobile Club relativamente a temi e questioni di carattere locale.

#### **ART. 4** **Funzione di rappresentanza**

1. L'ACI, a livello nazionale, e gli Automobile Club, a livello locale, adottano tutte le iniziative idonee a valorizzare la funzione di rappresentanza degli interessi generali dell'automobilismo e dello sport automobilistico e promuovono, in particolare, attività di studio, di proposte e di impulso nei confronti delle Istituzioni e di Organismi centrali e locali, in materia di politica dei trasporti, mobilità, salvaguardia ambientale, educazione e sicurezza stradale ed in tutte le tematiche riguardanti il settore automobilistico e della mobilità in generale.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ACI si avvale delle competenti strutture ~~di studio~~ dell'Ente ~~nonché e~~ del contributo scientifico della *"Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'Automobilismo"*. L'ACI e gli AC, nei rispettivi ambiti di competenza, diffondono i risultati delle attività di analisi, studio e ricerca ~~effettuate ai sensi del presente comma~~ svolte ai sensi di Statuto e conformano la propria azione all'impostazione tecnico-scientifica definita a livello di Federazione in ordine alle diverse tematiche della mobilità ed alle questioni ad essa connesse, con l'obiettivo di assicurare omogeneità e uniformità di posizioni all'interno della stessa. Le ~~e competenti~~ strutture centrali svolgono attività di supporto ~~scientifico~~ agli Automobile Club ~~nell'ambito delle rispettive~~ ~~relativamente a temi di~~ ~~rispettiva~~ competenze, tenendo conto delle funzioni di coordinamento

attuativo della Direzione per la Federazione ~~loro interesse e questioni di carattere locale~~.

<p><b><u>TITOLO II</u></b></p> <p><b>DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACI</b></p> <p><b>ART. 5</b></p> <p><b>Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'ACI</b></p> <p>1. Nelle materie di interesse generale per la Federazione, gli Organi dell'ACI definiscono, anche sulla base delle proposte formulate dal Segretario Generale, obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione complessiva della Federazione e della relativa gestione.</p> <p>2. Ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi e del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente preposti alla direzione degli Automobile Club garantiscono, anche sulla base delle direttive ricevute dal Segretario Generale, la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia di servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicurano il rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell'interesse della Federazione stessa.</p>	<p><b><u>TITOLO II</u></b></p> <p><b>DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACI</b></p> <p><b>ART. 5</b></p> <p><b>Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'ACI</b></p> <p>1. Nelle materie di interesse generale per la Federazione, gli Organi dell'ACI definiscono, anche sulla base delle proposte formulate dal Segretario Generale, obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione complessiva della Federazione e della relativa gestione.</p> <p>2. Ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi e del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente preposti alla direzione degli Automobile Club garantiscono, anche sulla base delle direttive ricevute dal Segretario Generale, la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia di servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicurano il rispetto degli accordi di collaborazione <b>di livello nazionale e locale</b>. <del>posti in essere nell'interesse della Federazione stessa.</del></p> <p>3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di una efficace integrazione interna e del miglioramento delle interazioni tra le strutture centrali e gli Automobile Club, la Direzione per la Federazione svolge, in posizione di diretto riporto al Presidente ed al Segretario Generale, le attività di</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>3. Ferme restando le competenze ad essi attribuite dallo Statuto e dall'Ordinamento dei Servizi, i Direttori Regionali esercitano in particolare, sulla base delle direttive del Segretario Generale, funzioni di raccordo tra le strutture centrali e le articolazioni territoriali della Federazione, di coordinamento di queste ultime nelle Regioni di competenza, nonché di impulso e gestione delle attività, per garantire l'attuazione degli obiettivi definiti dagli Organi dell'ACI.</p> <p>4. Per l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento demandategli, il Segretario Generale si avvale delle competenti strutture centrali di staff.</p>	<p>raccordo, coordinamento attuativo e supporto specialistico agli AC ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi, avvalendosi anche dell'apporto dei Coordinatori Regionali. <del>Ferme restando le competenze ad essi attribuite dallo Statuto e dall'Ordinamento dei Servizi, i Direttori Regionali esercitano in particolare, sulla base delle direttive del Segretario Generale, funzioni di raccordo tra le strutture centrali e le articolazioni territoriali della Federazione, di coordinamento di queste ultime nelle Regioni di competenza, nonché di impulso e gestione delle attività, per garantire l'attuazione degli obiettivi definiti dagli Organi dell'ACI.</del></p> <p>4. Per l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento demandategli, il Segretario Generale si avvale delle competenti strutture centrali di staff.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ART. 6**  
**Organismi ACI di pianificazione e controllo**

1. Gli Organi dell'Automobile Club d'Italia su proposta del Presidente, in relazione a specifiche tematiche di interesse della Federazione, possono avvalersi di appositi Organismi interni – costituiti con delibera dello stesso Presidente che ne determina il numero dei componenti e provvede alle relative nomine - con funzioni di proposta, supporto, studio ed analisi specialistica, al fine di favorire il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e la definizione di nuove progettualità nei diversi settori di attività dell'ACI e degli AC. I suddetti Organismi sono costituiti con il concorso di rappresentanti degli AC.

**ART. 6**  
**Indirizzo e coordinamento generale -  
Organi consultivi ed Organismi di  
studio e proposta in ambito  
associativo ed istituzionale ~~Organismi  
ACI di pianificazione e controllo~~**

1. Nell'esercizio delle funzioni afferenti agli ambiti associativo ed istituzionale, il Presidente dell'ACI, sentito il Segretario Generale, fornisce indirizzi e linee di coordinamento generale per l'attività azione delle strutture centrali che esercitano competenze in materia e per lo sviluppo dell'azione degli AC e dei Comitati Regionali, in funzione del conseguimento di obiettivi di massima sinergia e di raccordo delle diverse articolazioni della Federazione sul territorio nazionale. In relazione a Per i medesimi ambiti, il Presidente dell'ACI si avvale del supporto della Consulta della Federazione, Organo consultivo che esercita le competenze previste dallo Statuto.

Gli Organi dell'Automobile Club d'Italia su proposta del Presidente, in relazione a specifiche tematiche di interesse della Federazione, possono avvalersi di appositi Organismi interni – costituiti con delibera dello stesso Presidente che ne determina il numero dei componenti e provvede alle relative nomine - con funzioni di proposta, supporto, studio ed analisi specialistica, al fine di favorire il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e la definizione di nuove progettualità nei diversi settori di attività dell'ACI e degli AC. I suddetti Organismi sono costituiti con il concorso di rappresentanti degli AC.

2 Ai fini dell'esame di tematiche di particolare rilievo per la Federazione e per lo sviluppo di nuove attività e progettualità di interesse strategico, il Presidente dell'ACI può istituire con propria deliberazione, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, gruppi di lavoro a carattere temporaneo con funzioni di studio, analisi e proposta, presieduti dal Segretario Generale e costituiti con la partecipazione di Dirigenti dell'Ente e di rappresentanti degli Automobile Club e delle Società controllate.

## ART. 7

### Società controllate e collegate dell'ACI e degli Automobile Club

1. Le Società controllate e collegate dell'ACI operano, in coerenza con le strategie e gli indirizzi definiti dall'ACI stesso, secondo principi di snellezza, economicità, efficienza ed efficacia gestionale, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative degli Automobile Club; esse uniformano la loro azione agli interessi generali della Federazione, ed erogano i propri servizi prioritariamente in favore dell'ACI, degli Automobile Club e delle Società da questi controllate.

2. I rapporti tra l'ACI e le Società controllate e collegate sono disciplinati dalle regole di governo societario previste dal sistema di governance ed approvate dagli Organi dell'Ente.

3. Gli Automobile Club conformano le regole di governo

## ART. 7

### Società controllate e-collegate dall'ACI e dagli Automobile Club

1. Le Società controllate e-collegate dall'ACI e dagli Automobile Club operano, in coerenza con le strategie e gli indirizzi definiti a livello di Federazione, ACI stesso, e Esse concorrono al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente e degli obiettivi di valore pubblico della Federazione ed esercitano le proprie funzioni secondo principi di snellezza, economicità, efficienza ed efficacia gestionale, nel rispetto delle prerogative degli Automobile Club, orientando la propria azione e con finalizzazione primaria delle rispettive attività al soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni, dei cittadini e degli utenti finali dei servizi. Esse concorrono al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ente e degli obiettivi di valore pubblico della Federazione ed erogano i propri servizi prioritariamente in favore dell'ACI, degli Automobile Club e delle Società da questi controllate.

2. I rapporti tra l'ACI e le Società controllate e-collegate sono disciplinati dalle regole di governo societario previste dal regolamento di governance delle società partecipate, di governance di governance ed approvate dagli Organi dell'Ente, adottato ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016 e dell'art. 10, comma 1 bis, del decreto legge n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2018.

3. Gli Automobile Club conformano le regole di governo

societario delle Società controllate e collegate ai principi del sistema di governance adottati dall'ACI, nell'interesse generale della Federazione a tutela del marchio.

societario delle proprie Società controllate e-collegate ai principi del sistema di governance dell'ACI, mediante l'adozione di propri regolamenti di governance adottati sulla base di uno schema tipo predisposto dall'ACI. nell'interesse generale della Federazione a tutela del marchio. I Regolamenti deliberati sono trasmessi dagli Automobile Club alle competenti strutture dell'ACI.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI AUTOMOBILE CLUB**

##### **ART. 8**

###### **Gli Automobile Club**

1. Gli Automobile Club rappresentano l'articolazione territoriale della Federazione ACI. Essi, direttamente o indirettamente, perseguono e realizzano i fini associativi, istituzionali, di rappresentanza propri della Federazione e pongono in essere ogni iniziativa coerente con detti fini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e nel rispetto delle determinazioni e degli indirizzi definiti dagli Organi dell'ACI.

2. Gli Automobile Club uniformano la loro azione a criteri di economicità, efficacia e trasparenza della gestione. Per l'erogazione dei servizi ai Soci e agli automobilisti in genere e per la gestione dei servizi interni, gli AC possono operare mediante organismi e strutture integrate

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI AUTOMOBILE CLUB**

##### **ART. 8**

###### **Gli Automobile Club**

1. Gli Automobile Club rappresentano l'articolazione territoriale della Federazione ACI. Essi, direttamente o indirettamente, perseguono e realizzano i fini associativi, istituzionali, di rappresentanza propri della Federazione e pongono in essere ogni iniziativa coerente con detti fini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e nel rispetto delle determinazioni e degli indirizzi definiti dagli Organi dell'ACI.

2. I dati personali di coloro che aspirano ad ottenere la qualità di Socio confluiscono nella banca dati Soci di pertinenza dell'AC e nella banca dati nazionale Soci ACI afferente alla Federazione ACI. Ai sensi di Statuto dell'ACI, gli AC e l'ACI sono Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sin dall'acquisizione dei dati medesimi. Gli AC e l'ACI determinano mediante accordo scritto di Contitolarità le rispettive responsabilità.

3. Gli Automobile Club uniformano la loro azione a criteri di economicità, efficacia e trasparenza della gestione. Per l'erogazione dei servizi ai Soci e agli automobilisti in genere e per la gestione dei servizi interni, gli AC possono operare mediante organismi e strutture integrate e comuni, costituiti tra più Automobile

e comuni, costituiti tra più Automobile Club a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

3. In ossequio al vincolo federativo, gli Automobile Club sono tenuti ad adottare, nel territorio di competenza, tutte le misure e le iniziative necessarie, anche attraverso l'assunzione delle delibere occorrenti e l'opportuna attività di coinvolgimento, indirizzo e controllo della rete delle Delegazioni, alla realizzazione dei progetti e dei programmi a valenza nazionale deliberati dagli Organi dell'ACI, in coerenza con le linee di indirizzo dettate centralmente. In caso di accertata mancata attivazione dell'AC rispetto alle iniziative programmate, il Comitato Esecutivo dell'ACI, anche tenendo conto della specificità delle singole realtà territoriali, sentito il Comitato Regionale competente, assume tutti i necessari provvedimenti, anche a carattere surrogatorio, atti a ripristinare condizioni di corretta realizzazione delle attività nel territorio di riferimento, disponendo anche in ordine all'assunzione dei relativi oneri a carico dell'AC inadempiente.

4. I Comitati Regionali procedono a rilevazioni periodiche sullo stato dell'organizzazione degli AC della Regione, sul grado di economicità ed efficacia dell'azione istituzionale e sul livello di reciproca integrazione, e promuovono la realizzazione ed il più

Club a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

4. In ossequio al vincolo federativo, gli Automobile Club sono tenuti ad adottare, nel territorio di competenza, tutte le misure e le iniziative necessarie, anche attraverso l'assunzione delle delibere occorrenti e l'opportuna attività di coinvolgimento, indirizzo e controllo della **rispettiva** rete delle Delegazioni, alla realizzazione dei progetti e dei programmi a valenza nazionale deliberati dagli Organi dell'ACI, in coerenza con le linee di indirizzo dettate centralmente. In caso di accertata mancata attivazione dell'AC rispetto alle iniziative programmate **centralmente**, l'**Assemblea, il Comitato Esecutivo** dell'ACI, **anche tenendo conto della specificità delle singole realtà territoriali**, su proposta formulata dal Presidente, sentita la Consulta della Federazione e tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali, **sentito il Comitato Regionale competente**, assume **tutti** i necessari provvedimenti, anche a carattere surrogatorio, atti a ripristinare condizioni di corretta realizzazione delle attività nel territorio di riferimento, disponendo anche in ordine all'assunzione degli **eventuali relativi** oneri a carico dell'AC inadempiente.

5. I Comitati Regionali, **avvalendosi anche della Direzione per la Federazione**, procedono a rilevazioni periodiche sullo stato dell'organizzazione degli AC della Regione, sul grado di economicità ed efficacia dell'azione istituzionale e sul livello di reciproca integrazione,

ampio utilizzo delle strutture comuni di cui al precedente comma 2.

segnalando eventuali situazioni di criticità al Presidente dell'ACI e alla Consulta della Federazione. I Comitati Regionali promuovono ogni misura utile a favorire la realizzazione ed il più ampio utilizzo degli organismi e delle strutture comuni di cui al precedente comma 3.

<b>ART. 9</b> <b>Pianificazione delle attività degli AC</b>	<b>ART. 9</b> <b>Pianificazione delle attività degli AC</b>
	1. Il ciclo della pianificazione degli Automobile Club si svolge in conformità alle previsioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI-AC, adottato ai sensi del decreto legislativo n.150 del 2009 e dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013.
1. Gli AC, con deliberazione del Consiglio Direttivo, definiscono i programmi e gli obiettivi annuali o pluriennali delle proprie attività, in coerenza con gli indirizzi strategici e le linee guida della Federazione, ai fini della pianificazione e dell'economicità della gestione nonché del potenziamento dei servizi.	2. In particolare gli AC, con deliberazione del Consiglio Direttivo, definiscono i programmi e gli obiettivi annuali o pluriennali delle proprie attività, in coerenza con gli indirizzi strategici e le linee guida della Federazione, <del>ai fini della pianificazione nel rispetto di condizioni e dell'</del> di economicità e di equilibrio della gestione e <del>con la finalità prioritaria nonché del</del> potenziamento dell'incremento e del miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai Soci, agli automobilisti ed ai referenti istituzionali di livello locale.
2. I documenti che recepiscono detti programmi e obiettivi sono trasmessi dai Direttori degli AC al Direttore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio al Segretario Generale per la successiva sottoposizione al Comitato Esecutivo dell'ACI, ai fini della verifica di coerenza rispetto agli indirizzi strategici della Federazione.	3. I documenti <del>annuali</del> che recepiscono detti programmi <del>ed</del> obiettivi sono trasmessi dai Direttori degli AC al <del>Coordinatore</del> <del>Direttore</del> Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio alla <del>Direzione per la Federazione</del> <del>Segretario Generale</del> per la successiva sottoposizione <del>al competente Organo dell'ACI</del> <del>Comitato Esecutivo dell'ACI</del> , ai fini della verifica di coerenza rispetto agli indirizzi strategici della Federazione.
3. In sede di verifica, il Comitato	4. In sede di verifica, l' <del>ACI</del> #

Esecutivo può richiedere all'AC chiarimenti e specificazioni o suggerire le eventuali rettifiche ritenute opportune.

4. Il Direttore dell'AC assicura la corretta attuazione dei programmi e obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo e verificati dal Comitato Esecutivo dell'ACI, ai sensi del comma 2.

5. I programmi pluriennali di attività possono essere sottoposti a revisione annuale da parte degli AC; le relative determinazioni sono trasmesse al Comitato Esecutivo dell'ACI, ai fini della verifica di cui al comma 2.

6. All'inizio di ogni anno i Direttori degli AC trasmettono un resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente al Direttore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio al Segretario Generale ai fini della predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI.

~~Comitato Esecutivo~~ può richiedere all'AC chiarimenti ed ~~integrazioni specificazioni~~ o suggerire le eventuali rettifiche ritenute opportune.

5. Il Direttore dell'AC ~~assicura~~ cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo e degli altri obiettivi di livello nazionale assegnati all'AC. ~~e verificati dal Comitato Esecutivo dell'ACI, ai sensi del comma 2.~~ Rende inoltre disponibili i dati e gli elementi informativi consuntivi relativi alla gestione della precedente annualità con le modalità e nei tempi richiesti con circolare del Segretario Generale, ai fini della predisposizione della Relazione sulla Performance di Federazione.

~~6. I programmi pluriennali di attività possono essere sottoposti a revisione annuale da parte degli AC; le relative determinazioni sono trasmesse all'ACI.~~

~~7. All'inizio di ogni anno i Direttori degli AC trasmettono un resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente al Direttore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l'invio al Segretario Generale ai fini della predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI.~~

## **ART. 10**

### **Le delegazioni degli Automobile Club**

1. Le delegazioni costituite dagli AC rappresentano la rete principale per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale. Nell'esercizio dell'autonomia ad essi riconosciuta dallo Statuto ed in conformità al vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI, gli Automobile Club scelgono, costituiscono ed organizzano la rispettiva rete di delegazioni; essi sono titolari e responsabili della relativa gestione. In presenza degli Organismi comuni di cui all'art.8, ferma restando la titolarità delle delegazioni in capo agli AC, la relativa gestione può essere affidata agli stessi Organismi. Gli AC, a loro richiesta, possono essere affiancati nella gestione della rete delle delegazioni dalle strutture centrali.

2. Il Comitato Esecutivo dell'ACI, ai fini di cui al comma 1, definisce schemi di contratto-tipo regolanti i rapporti tra gli AC e le delegazioni ed individua le condizioni essenziali alle quali i relativi contratti devono uniformarsi, fatta salva la facoltà degli AC di integrare detti contratti-tipo in

## **ART. 10**

### **Le delegazioni degli Automobile Club**

1. Le delegazioni costituite dagli AC rappresentano la rete principale per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale. Nell'esercizio dell'autonomia ad essi riconosciuta dallo Statuto ed in conformità al vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI, gli Automobile Club scelgono, costituiscono ed organizzano la rispettiva rete di delegazioni; essi sono titolari e responsabili della relativa gestione. In presenza degli Organismi comuni di cui all'art. 8, **comma 2**, ferma restando la titolarità delle delegazioni in capo agli AC, la relativa gestione può essere affidata agli stessi Organismi. Gli AC, a loro richiesta, possono essere affiancati nella gestione della rete delle delegazioni dalle strutture centrali.

2. Nell'espletamento delle attività di acquisizione dei dati personali di coloro che aspirano ad ottenere la qualità di Socio, le delegazioni ricoprono il ruolo di Responsabili del trattamento dell'AC. Gli AC, con atto scritto, nominano le delegazioni Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. ~~Il Comitato Esecutivo  
L'Assemblea~~ Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, ai fini di cui al comma 1, definisce schemi di contratto-tipo regolanti i rapporti tra gli AC e le delegazioni ed individua le condizioni essenziali alle quali i relativi contratti devono uniformarsi, fatta salva la facoltà degli AC di integrare

relazione a specifiche esigenze locali nel rispetto, in ogni caso, della coerenza ed unitarietà dell'azione della Federazione. Ferma restando ogni altra competenza riconosciuta agli AC, la definizione degli obiettivi di sviluppo dei prodotti e dei servizi di carattere nazionale affidati agli AC ed alle delegazioni è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'ACI. Tali modalità debbono comunque prevedere adeguate forme di preventivo coinvolgimento degli Automobile Club, allo scopo di contemperare le esigenze di carattere generale della Federazione con le specifiche situazioni e realtà locali.

3. L'ACI, avvalendosi delle proprie strutture centrali anche indirette e del coordinamento del Direttore Regionale, fornisce, per ciascun prodotto e servizio di carattere nazionale, il monitoraggio dell'attività affidata alle delegazioni, la necessaria assistenza tecnico-operativa e la formazione del personale delle delegazioni stesse, anche avvalendosi, per quest'ultima finalità, dell'apporto

della "Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'automobilismo".

4. I risultati delle attività di monitoraggio, di cui al comma 3, sono periodicamente portati a conoscenza degli AC interessati, anche per il tramite del Direttore Regionale.

detti contratti-tipo in relazione a specifiche esigenze locali nel rispetto, in ogni caso, della coerenza ed unitarietà dell'azione della Federazione. Ferma restando ogni altra competenza riconosciuta agli AC, la definizione degli obiettivi di sviluppo dei prodotti e dei servizi di carattere nazionale affidati agli AC ed alle delegazioni è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'ACI. Tali modalità debbono comunque prevedere adeguate forme di preventivo coinvolgimento degli Automobile Club, allo scopo di contemperare le esigenze di carattere generale della Federazione con le specifiche situazioni e realtà locali.

4. L'ACI, avvalendosi delle proprie strutture **centrali** anche indirette ~~e del coordinamento del Direttore Regionale~~, fornisce, per ciascun prodotto e servizio di carattere nazionale, il monitoraggio dell'attività affidata alle delegazioni, la necessaria assistenza tecnico-operativa e la formazione del personale delle delegazioni stesse. ~~anche avvalendosi, per quest'ultima finalità, dell'apporto della "Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell'automobilismo".~~

5. I risultati delle attività di monitoraggio di cui al **comma 4** sono periodicamente portati a conoscenza degli AC interessati, **anche per il tramite della Direzione per la Federazione.**

## **ART. 11**

### **Verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte degli AC e delle delegazioni e relative misure di intervento**

1. Qualora gli Automobile Club non raggiungano, per due anni consecutivi, almeno il 30% dell’obiettivo associativo incrementale ad essi annualmente assegnato relativamente alle tessere individuali, il Comitato Esecutivo dell’ACI richiede agli AC interessati un piano strutturato di interventi volto al recupero della compagine associativa, anche attraverso misure di riordino della rete delle delegazioni, o dispone gli interventi di affiancamento di cui all’art.12, comma 3, lett.b.

2. Nel caso di decremento, accertato per due anni consecutivi in percentuale pari o superiore al 10% annuo, della compagine associativa relativa alle tessere individuali da parte degli AC, il Comitato Esecutivo dell’ACI, sentiti l’AC o gli AC interessati ed i Comitati Regionali competenti, dispone la gestione temporanea da parte dell’ACI, attraverso la propria organizzazione, delle attività associative nell’ambito territoriale di competenza degli AC, sempre che il decremento non sia generalizzato a livello nazionale. Con lo stesso provvedimento, il Comitato Esecutivo può rideterminare la misura delle quote associative di pertinenza degli Automobile Club interessati.

3. Nel caso di rilevante scostamento, per un periodo di due anni consecutivi, dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli

## **ART. 11**

### **Verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte degli AC e delle delegazioni e relative misure di intervento**

1. Qualora gli Automobile Club non raggiungano, per due anni consecutivi, almeno il 30% dell’obiettivo associativo incrementale ad essi annualmente assegnato relativamente alle tessere individuali, il Comitato Esecutivo dell’ACI richiede agli AC interessati un piano strutturato di interventi volto al recupero della compagine associativa, anche attraverso misure di riordino della rete delle delegazioni, o dispone gli interventi di affiancamento di cui all’art.12, comma 3, lett.b.

2. Nel caso di decremento, accertato per due anni consecutivi in percentuale pari o superiore al 10% annuo, della compagine associativa relativa alle tessere individuali da parte degli AC, il Comitato Esecutivo dell’ACI, sentiti l’AC o gli AC interessati ed i Comitati Regionali competenti, dispone la gestione temporanea da parte dell’ACI, attraverso la propria organizzazione, delle attività associative nell’ambito territoriale di competenza degli AC, sempre che il decremento non sia generalizzato a livello nazionale. Con lo stesso provvedimento, il Comitato Esecutivo può rideterminare la misura delle quote associative di pertinenza degli Automobile Club interessati.

3. Nel caso di rilevante scostamento, per un periodo di due anni consecutivi, dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e

altri servizi e prodotti a carattere nazionale da parte delle delegazioni degli AC, accertato anche sulla base di segnalazioni dei competenti Uffici o del Direttore Regionale, il Comitato Esecutivo dell'ACI dispone che l'AC interessato ne dia comunicazione alle Delegazioni coinvolte.

4. Qualora, decorso il termine di sei mesi, non si evidenzino miglioramenti nell'andamento degli obiettivi da parte della delegazione, il Comitato Esecutivo dell'ACI dà indicazioni all'Automobile Club competente affinché assuma tutti i necessari provvedimenti anche ai fini della revoca dell'utilizzo del marchio nei confronti della delegazione inadempiente.

5. Ai sensi del comma 3, è considerato "rilevante" lo scostamento in negativo dagli obiettivi annuali assegnati pari o superiore ad una percentuale del 30%, qualora ciò si determini in relazione ad almeno la metà dei prodotti e servizi a carattere nazionale la cui erogazione sia affidata alla delegazione, sempre che lo scostamento non sia generalizzato all'intero territorio di competenza dell'AC.

6. Restano ferme le disposizioni a tutela del Marchio ACI previste dal vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI.

~~degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale da parte delle delegazioni degli AC, accertato anche sulla base di segnalazioni dei competenti Uffici o del Direttore Regionale, il Comitato Esecutivo dell'ACI dispone che l'AC interessato ne dia comunicazione alle Delegazioni coinvolte.~~

~~4. Qualora, decorso il termine di sei mesi, non si evidenzino miglioramenti nell'andamento degli obiettivi da parte della delegazione, il Comitato Esecutivo dell'ACI dà indicazioni all'Automobile Club competente affinché assuma tutti i necessari provvedimenti anche ai fini della revoca dell'utilizzo del marchio nei confronti della delegazione inadempiente.~~

~~5. Ai sensi del comma 3, è considerato "rilevante" lo scostamento in negativo dagli obiettivi annuali assegnati pari o superiore ad una percentuale del 30%, qualora ciò si determini in relazione ad almeno la metà dei prodotti e servizi a carattere nazionale la cui erogazione sia affidata alla delegazione, sempre che lo scostamento non sia generalizzato all'intero territorio di competenza dell'AC.~~

~~6. Restano ferme le disposizioni a tutela del Marchio ACI previste dal vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI.~~

## **ART. 12**

### **Interventi di riequilibrio e riqualificazione degli AC**

1. Il Presidente dell'ACI, nell'esercizio delle sue competenze statutarie, svolge attività di sorveglianza e di verifica dell'andamento gestionale ed economico-finanziario degli Automobile Club in relazione al perseguitamento dei fini istituzionali previsti. Il Presidente si avvale, al riguardo, dei riscontri, dei controlli e delle risultanze degli adempimenti demandati in materia ai competenti Uffici dell'Ente, ai quali può richiedere, per il tramite del Segretario Generale, ogni atto e documentazione ritenuti rilevanti e necessari.

2. I competenti Uffici dell'ACI possono autonomamente segnalare al Presidente situazioni di particolare difficoltà e criticità in cui versano gli Automobile Club, anche formulando proposte ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di riequilibrio. Analogo potere di segnalazione e proposta spetta al Comitato Regionale ed al Direttore Regionale competente, nonché all'Automobile Club interessato.

## **ART. 11**

### **Interventi di riequilibrio e riqualificazione degli AC** Interventi di efficientamento dell'organizzazione e delle attività della Federazione

LE PREVISIONI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 3 DEL VIGENTE ART. 12 SONO STATE INSERITE CON MODIFICHE AL COMMA 2 DELL'ART. 11 RIFORMULATO.

1. Il Presidente dell'ACI, nell'esercizio delle sue competenze statutarie, svolge attività di sorveglianza e di verifica sull'andamento gestionale ed economico-finanziario degli Automobile Club in relazione al perseguitamento dei fini istituzionali previsti. Il Presidente si avvale, al riguardo, dei riscontri e delle risultanze dei controlli e delle risultanze degli adempimenti demandati in materia ai competenti Uffici dell'Ente, ai quali può richiedere, per il tramite del Segretario Generale, ogni atto e documentazione ritenuti rilevanti e necessari.

2. Le competenti strutture dell'ACI possono autonomamente segnalare al Presidente situazioni di particolare difficoltà e criticità in cui versano gli Automobile Club, anche formulando proposte ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di riequilibrio. Analogo potere di segnalazione e proposta spetta al Comitato Regionale ed al Direttore Regionale competente, nonché all'Automobile Club interessato.

2. Ferme restando le misure di commissariamento straordinario e di liquidazione coatta amministrativa

previste dallo Statuto dell’Ente a fronte di situazioni di grave o irreversibile criticità degli Automobile Club sotto il profilo economico-patrimoniale, finanziario o gestionale, il Presidente dell’ACI, anche su segnalazione della Direzione per la Federazione, degli Automobile Club interessati<sup>1</sup> e dei Comitati Regionali ~~o della Consulta della Federazione~~, può richiedere che ~~quest’ultima~~ la Consulta della Federazione esprima il proprio avviso preventivo sui seguenti interventi finalizzati al miglioramento e all’efficientamento dei servizi, alla economicità delle gestioni o al superamento di situazioni di temporanea difficoltà degli AC:

~~elaborare ipotesi~~ a) misure di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli AC ~~anche~~ mediante l’aggregazione di funzioni e servizi comuni su base interprovinciale, regionale o interregionale, ~~o~~ tramite l’accorpamento di società in house; ~~con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle gestioni. Le relative proposte sono sottoposte al Consiglio Direttivo degli AC interessati, previo parere dei Comitati Regionali competenti, per le conseguenti determinazioni attuative. Lo stato di realizzazione delle iniziative deliberate è monitorato dal Direttore Regionale competente, all’uopo incaricato dal Segretario Generale dell’ACI, che relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo;~~

~~disporre~~ b) interventi di sostituzione temporanea o di affiancamento ~~a~~ supporto degli AC, da parte degli

**Automobile Club** limitrofi che si dichiarino disponibili, nello svolgimento di servizi e/o attività istituzionali; ~~con possibilità di assunzione dei relativi oneri a carico degli AC interessati, secondo modalità da stabilirsi con delibera dello stesso Comitato Esecutivo;~~

c) ipotesi di fusione **volontaria** di due o più Automobile Club limitrofi, anche mediante incorporazione; ~~finalizzati a migliorare l'erogazione dei servizi e ridurre i costi di funzionamento. Le relative proposte, previo parere dei Comitati Regionali competenti, sono sottoposte a deliberazione dei Consigli Direttivi degli AC interessati ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci;~~

d) in presenza di perduranti criticità nel raggiungimento degli obiettivi associativi e degli altri obiettivi a carattere nazionale assegnati all'Automobile Club, predisposizione ed attuazione da parte dell'~~gli~~ AC interessato~~i~~ di un piano strutturato di interventi, con l'eventuale supporto delle strutture ACI da regolamentare con separato accordo, volto al recupero della produttività e della compagine associativa, anche attraverso misure di riordino della rete delle delegazioni, ~~e, in alternativa, assunzione da parte dell'ACI delle misure sostitutive e/o di affiancamento di cui al punto b).~~ Qualora, decorso il termine di

nove mesi, non si evidenzino miglioramenti nell'andamento degli obiettivi associativi o per gli altri servizi e prodotti, il Presidente dell'ACI dà indicazioni all'Automobile Club competente affinchè assuma tutti i necessari provvedimenti anche ai fini dell'eventuale revoca dell'utilizzo del marchio nei confronti delle delegazioni inadempienti. Ove le situazioni di criticità permangano o l'Automobile Club non abbia adottato gli interventi richiesti, il Presidente rimette la questione al Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI che può disporre la nomina di uno o più Commissari *ad acta* presso l'AC per l'assunzione delle necessarie determinazioni o, in alternativa, può deliberare l'adozione di misure sostitutive e/o di affiancamento da parte dell'ACI.

3. Le misure di cui al comma 2, lett. a) e b), sono definite ed attuate con accordi tra le parti sulla base di deliberazioni dei Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi di Revisori dei Conti. Per le operazioni di fusione di cui al comma 2, lett. c), è richiesta la successiva approvazione da parte delle Assemblee dei Soci degli Automobile Club coinvolti e la conseguente presa d'atto dell'Assemblea dell'ACI. Dell'operazione è data comunicazione all'Amministrazione vigilante. Gli interventi sostitutivi o di affiancamento diretto dell'ACI di cui al comma 2, punto lett. d), sono disposti e regolamentati con accordo deliberato e sottoscritto per l'ACI dal Presidente, previo parere del Segretario Generale.

	<p>4. La Direzione per la Federazione assicura il supporto specialistico agli Organi dell'ACI e agli AC ai fini della definizione delle misure di cui al presente articolo, e assicura il monitoraggio degli interventi attuati, relazionando periodicamente alla Presidenza ed alla Segreteria Generale dell'ACI in merito agli effetti conseguiti e ad eventuali criticità riscontrate.</p> <p>5. Restano ferme le disposizioni a tutela del Marchio ACI previste dal vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI.</p>
<p>3. Nei casi di rilevanti squilibri economico-gestionali degli AC, che assumano carattere strutturale e che non risultino dagli stessi autonomamente risolvibili, e tenuto anche conto dei risultati complessivi di bilancio, dell'andamento delle attività e delle concrete prospettive di risanamento, il Presidente ne informa il Comitato Esecutivo, anche sottponendo allo stesso ipotesi e proposte per l'adozione da parte dell'Organo, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli AC, di provvedimenti volti a:</p> <p>a) elaborare ipotesi di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli AC, anche mediante l'aggregazione di funzioni e servizi su base interprovinciale, regionale o interregionale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle gestioni. Le relative proposte, sono sottoposte al Consiglio Direttivo degli AC</p>	<p><del>3. Nei casi di rilevanti squilibri economico-gestionali degli AC, che assumano carattere strutturale e che non risultino dagli stessi autonomamente risolvibili, e tenuto anche conto dei risultati complessivi di bilancio, dell'andamento delle attività e delle concrete prospettive di risanamento, il Presidente ne informa il Comitato Esecutivo, anche sottponendo allo stesso ipotesi e proposte per l'adozione da parte dell'Organo, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli AC, di provvedimenti volti a:</del></p> <p><del>a) elaborare ipotesi di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli AC, anche mediante l'aggregazione di funzioni e servizi su base interprovinciale, regionale o interregionale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle gestioni. Le relative proposte, sono sottoposte al Consiglio Direttivo degli AC interessati, previo parere dei</del></p>

interessati, previo parere dei Comitati Regionali competenti, per le conseguenti determinazioni attuative. Lo stato di realizzazione delle iniziative deliberate è monitorato dal Direttore Regionale competente, all'uopo incaricato dal Segretario Generale dell'ACI, che relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo;

b) disporre interventi di affiancamento agli AC, da parte delle strutture dell'ACI e/o degli AC limitrofi che si dichiarino disponibili, nello svolgimento delle attività istituzionali, con assunzione dei relativi oneri a carico degli AC interessati, secondo modalità da stabilirsi con delibera dello stesso Comitato Esecutivo;

c) elaborare ipotesi di fusione di due o più Automobile Club limitrofi, anche mediante incorporazione, finalizzati a migliorare l'erogazione dei servizi e ridurre i costi di funzionamento. Le relative proposte, previo parere dei Comitati Regionali competenti, sono sottoposte a deliberazione dei Consigli Direttivi degli AC interessati ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4. In caso di mancato positivo riscontro, da parte degli AC interessati, alle proposte di riassetto organizzativo e di fusione di cui al comma precedente, il Comitato Esecutivo dell'ACI, anche avvalendosi dei

~~Comitati Regionali competenti, per le conseguenti determinazioni attuative. Lo stato di realizzazione delle iniziative deliberate è monitorato dal Direttore Regionale competente, all'uopo incaricato dal Segretario Generale dell'ACI, che relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo;~~

~~b) disporre interventi di affiancamento agli AC, da parte delle strutture dell'ACI e/o degli AC limitrofi che si dichiarino disponibili, nello svolgimento delle attività istituzionali, con assunzione dei relativi oneri a carico degli AC interessati, secondo modalità da stabilirsi con delibera dello stesso Comitato Esecutivo;~~

~~c) elaborare ipotesi di fusione di due o più Automobile Club limitrofi, anche mediante incorporazione, finalizzati a migliorare l'erogazione dei servizi e ridurre i costi di funzionamento. Le relative proposte, previo parere dei Comitati Regionali competenti, sono sottoposte a deliberazione dei Consigli Direttivi degli AC interessati ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.~~

~~4. In caso di mancato positivo riscontro, da parte degli AC interessati, alle proposte di riassetto organizzativo e di fusione di cui al comma precedente, il Comitato Esecutivo dell'ACI, anche avvalendosi dei~~

competenti Uffici, pone sotto osservazione per un periodo di 6 mesi l'andamento economico-finanziario e gestionale degli AC interessati, con facoltà, nello stesso lasso di tempo, di integrare e/o modificare il piano di interventi anche alla luce di eventuali osservazioni e controposte pervenute dagli stessi AC o dai Comitati Regionali interessati. Qualora le situazioni di criticità permangano e gli Automobile Club non abbiano adottato, nei successivi 3 mesi, gli interventi richiesti, il Comitato Esecutivo rimette la questione al Consiglio Generale dell'ACI che dispone la nomina di uno o più Commissari ad acta presso gli AC interessati per l'assunzione delle deliberazioni di competenza dei Consigli Direttivi, di cui al comma 3, lett.a) e c).

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo e delle deliberazioni relative all'accoglimento di richieste di federazione all'ACI di nuovi Automobile Club, i competenti Organi dell'ACI tengono prioritariamente conto, sulla base di parametri gestionali, organizzativi ed economico-finanziari:

- della possibilità per gli AC interessati di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali in condizione di efficienza ed equilibrio gestionale, anche a garanzia del marchio ACI e dell'uniforme qualità delle prestazioni e dei servizi garantiti all'utenza sul territorio nazionale;
- delle conseguenze dirette ed

competenti Uffici, pone sotto osservazione per un periodo di 6 mesi l'andamento economico-finanziario e gestionale degli AC interessati, con facoltà, nello stesso lasso di tempo, di integrare e/o modificare il piano di interventi anche alla luce di eventuali osservazioni e controposte pervenute dagli stessi AC o dai Comitati Regionali interessati. Qualora le situazioni di criticità permangano e gli Automobile Club non abbiano adottato, nei successivi 3 mesi, gli interventi richiesti, il Comitato Esecutivo rimette la questione al Consiglio Generale dell'ACI che dispone la nomina di uno o più Commissari ad acta presso gli AC interessati per l'assunzione delle deliberazioni di competenza dei Consigli Direttivi, di cui al comma 3, lett.a) e c).

5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo e delle deliberazioni relative all'accoglimento di richieste di federazione all'ACI di nuovi Automobile Club, i competenti Organi dell'ACI tengono prioritariamente conto, sulla base di parametri gestionali, organizzativi ed economico-finanziari:

- della possibilità per gli AC interessati di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali in condizione di efficienza ed equilibrio gestionale, anche a garanzia del marchio ACI e dell'uniforme qualità delle prestazioni e dei servizi garantiti all'utenza sul territorio nazionale;
- delle conseguenze dirette ed

indirette che potrebbero derivare, sia alla complessiva struttura della Federazione che agli Automobile Club comunque interessati, anche rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, dalle suddette deliberazioni di riorganizzazione, riassetto, fusione e riconoscimento di nuovi AC.

6. Nell'ambito degli accordi e delle intese di regolamentazione dei reciproci rapporti conseguenti ai provvedimenti di federazione all'ACI di nuovi Automobile Club, gli AC interessati possono concordare adeguate misure di ristoro e/o di compensazione di eventuali perdite economico-patrimoniali da uno o più di essi subite per effetto dei provvedimenti medesimi. Gli stessi accordi sono sottoposti, quale condizione di efficacia, al Comitato Esecutivo dell'ACI per la verifica di coerenza rispetto agli interessi della Federazione. In caso di mancato accordo, su istanza di uno degli Automobile Club interessati, il Consiglio Generale stabilisce le necessarie misure, anche alternative o equipollenti, con assunzione dei relativi oneri a carico degli AC coinvolti, atte a salvaguardare l'equilibrio generale della Federazione e la piena funzionalità di tutti i Sodalizi interessati.

indirette che potrebbero derivare, sia alla complessiva struttura della Federazione che agli Automobile Club comunque interessati, anche rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, dalle suddette deliberazioni di riorganizzazione, riassetto, fusione e riconoscimento di nuovi AC.

6. Nell'ambito degli accordi e delle intese di regolamentazione dei reciproci rapporti conseguenti ai provvedimenti di federazione all'ACI di nuovi Automobile Club, gli AC interessati possono concordare adeguate misure di ristoro e/o di compensazione di eventuali perdite economico-patrimoniali da uno o più di essi subite per effetto dei provvedimenti medesimi. Gli stessi accordi sono sottoposti, quale condizione di efficacia, al Comitato Esecutivo dell'ACI per la verifica di coerenza rispetto agli interessi della Federazione. In caso di mancato accordo, su istanza di uno degli Automobile Club interessati, il Consiglio Generale stabilisce le necessarie misure, anche alternative o equipollenti, con assunzione dei relativi oneri a carico degli AC coinvolti, atte a salvaguardare l'equilibrio generale della Federazione e la piena funzionalità di tutti i Sodalizi interessati.

## **REGOLAMENTO INTERNO DELLA FEDERAZIONE ACI**

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Ferme restando le vigenti norme statutarie, regolamentari ed organizzative, il presente regolamento detta disposizioni in materia di organizzazione interna della Federazione ACI al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dell'ACI, degli AC e delle Società controllate, con particolare riferimento alla funzione associativa ed istituzionale in generale, e di conformarne l'azione alle misure di razionalizzazione, riordino ed efficientamento previste dall'articolo 35 della legge 2 dicembre 2025, n. 182.

### **ART. 2**

#### **Criteri informatori della Federazione ACI**

1. L'ACI, per rafforzare il ruolo di rappresentanza degli automobilisti e dei loro diritti e interessi, la propria funzione di Federazione sportiva nazionale dello sport dell'automobile, nonché la capacità di offrire servizi di qualità e sempre più efficienti ai Soci, agli automobilisti ed alle Istituzioni, ispira la propria organizzazione e le proprie attività ai seguenti principi:

- a) programmazione strategica delle attività, anche a carattere pluriennale, e coordinamento delle diverse fasi ed iniziative di attuazione rispetto a tutte le strutture dirette o indirette coinvolte;
- b) affermazione, a tutti i livelli, di una efficace e condivisa politica “di gruppo” che, nel valorizzare il ruolo e le prerogative delle diverse componenti della Federazione, ne finalizzi le professionalità, gli apporti e le attività al conseguimento di obiettivi associativi ed istituzionali comuni ed integrati, stabiliti dai competenti Organi dell'ACI ;
- c) massima flessibilità e semplificazione dei processi decisionali ed operativi;
- d) attuazione di sistemi di controllo contabile, economico-finanziario e di gestione che assicurino l'immediata disponibilità ai vertici dell'Ente di dati ed informazioni rilevanti ai fini del corretto esercizio delle funzioni di programmazione strategica, di pianificazione, di monitoraggio delle attività e di controllo del raggiungimento degli obiettivi;
- e) potenziamento dei livelli di comunicazione interna e di reciproca integrazione fra le diverse componenti della Federazione, tenendo conto in

ogni caso delle peculiarità territoriali, anche favorendo la realizzazione di un sistema informativo comune e la più ampia disponibilità dei dati e delle informazioni reciprocamente detenute, anche ai fini della predisposizione dei documenti contabili di Federazione e di gruppo secondo le disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 182/2025 e dello Statuto.

### **ART. 3** **Il marchio “ACI”**

1. Il marchio “ACI” garantisce la qualità delle proposte e dei servizi associativi e di quelli rivolti all’utenza automobilistica, nonché di tutte le iniziative che promanano dalla Federazione.
2. Le modalità di gestione, di utilizzo e di concessione d’uso del marchio, nonché il sistema dei relativi controlli e delle misure di tutela, sono disciplinate dal “Regolamento d’uso del Marchio ACI”.
3. A fronte di impieghi impropri del marchio, di abusi nel suo utilizzo e di gravi violazioni alle direttive impartite, il Presidente dell’ACI può adottare le necessarie misure di tutela e salvaguardia, nell’interesse generale della Federazione.

### **ART. 4** **Funzione di rappresentanza**

1. L’ACI, a livello nazionale, e gli Automobile Club, a livello locale, adottano tutte le iniziative idonee a valorizzare la funzione di rappresentanza degli interessi generali dell’automobilismo e dello sport automobilistico e promuovono, in particolare, attività di studio, di proposta e di impulso nei confronti delle Istituzioni e di Organismi centrali e locali, in materia di politica dei trasporti, mobilità, salvaguardia ambientale, educazione e sicurezza stradale e in tutte le tematiche riguardanti il settore automobilistico e della mobilità in generale.
2. Per i fini di cui al comma 1, l’ACI si avvale delle competenti strutture dell’Ente e del contributo scientifico della “*Fondazione Filippo Caracciolo per gli studi sui problemi dell’Automobilismo*”. L’ACI e gli AC, nei rispettivi ambiti di competenza, diffondono i risultati delle attività di analisi, studio e ricerca svolte ai sensi di Statuto e conformano la propria azione all’impostazione tecnico-scientifica definita a livello di Federazione in ordine alle diverse tematiche della mobilità ed alle questioni ad essa connesse, con l’obiettivo di assicurare omogeneità e uniformità di posizioni all’interno della stessa. Le strutture centrali svolgono attività di supporto agli Automobile Club nell’ambito delle rispettive competenze, tenendo conto delle funzioni di coordinamento attuativo della Direzione per la Federazione.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACI**

#### **ART. 5**

##### **Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'ACI**

1. Nelle materie di interesse generale per la Federazione, gli Organi dell'ACI definiscono, anche sulla base delle proposte formulate dal Segretario Generale, obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione complessiva della Federazione e della relativa gestione.
2. Ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi e del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente preposti alla direzione degli Automobile Club garantiscono, anche sulla base delle direttive ricevute dal Segretario Generale, la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia di servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicurano il rispetto degli accordi di collaborazione di livello nazionale e locale.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di una efficace integrazione interna e del miglioramento delle interazioni tra le strutture centrali e gli Automobile Club, la Direzione per la Federazione svolge, in posizione di diretto riporto al Presidente ed al Segretario Generale, le attività di raccordo, coordinamento attuativo e supporto specialistico agli AC ai sensi dell'Ordinamento dei Servizi, avvalendosi anche dell'apporto dei Coordinatori Regionali.
4. Per l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento demandategli, il Segretario Generale si avvale delle competenti strutture centrali di staff.

#### **ART. 6**

##### **Indirizzo e coordinamento generale - Organi consultivi ed Organismi di studio e proposta in ambito associativo ed istituzionale**

1. Nell'esercizio delle funzioni afferenti agli ambiti associativo ed istituzionale, il Presidente dell'ACI, sentito il Segretario Generale, fornisce indirizzi e linee di coordinamento per l'attività delle strutture centrali che esercitano competenze in materia e per lo sviluppo dell'azione degli AC e dei Comitati Regionali. Per i medesimi ambiti, il Presidente dell'ACI si avvale del supporto della Consulta della Federazione, Organo consultivo che esercita le competenze previste dallo Statuto.
2. Ai fini dell'esame di tematiche di particolare rilievo per la Federazione e

per lo sviluppo di nuove attività e progettualità di interesse strategico, il Presidente dell'ACI può istituire con propria deliberazione, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, gruppi di lavoro a carattere temporaneo con funzioni di studio, analisi e proposta, presieduti dal Segretario Generale e costituiti con la partecipazione di Dirigenti dell'Ente e di rappresentanti degli Automobile Club e delle Società controllate.

## **ART. 7** **Società controllate dall'ACI e dagli Automobile Club**

1. Le Società controllate dall'ACI e dagli Automobile Club operano in coerenza con le strategie e gli indirizzi definiti a livello di Federazione. Esse concorrono al perseguitamento delle finalità statutarie dell'Ente e degli obiettivi di valore pubblico della Federazione ed esercitano le proprie funzioni secondo principi di snellezza, economicità, efficienza ed efficacia gestionale, nel rispetto delle prerogative degli Automobile Club, orientando la propria azione al soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni, dei cittadini e degli utenti finali dei servizi.
2. I rapporti tra l'ACI e le Società controllate sono disciplinati dalle regole di governo societario previste dal regolamento di governance delle società partecipate.
3. Gli Automobile Club conformano le regole di governo societario delle proprie Società controllate ai principi del sistema di governance dell'ACI, mediante regolamenti di governance adottati sulla base di uno schema tipo predisposto dall'ACI. I Regolamenti deliberati sono trasmessi dagli Automobile Club alle competenti strutture dell'ACI.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI AUTOMOBILE CLUB**

#### **ART. 8** **Gli Automobile Club**

1. Gli Automobile Club rappresentano l'articolazione territoriale della Federazione ACI. Essi, direttamente o indirettamente, persegono e realizzano i fini associativi, istituzionali, di rappresentanza propri della Federazione e pongono in essere ogni iniziativa coerente con detti fini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e nel rispetto delle determinazioni e degli indirizzi definiti dagli Organi dell'ACI.

2. I dati personali di coloro che aspirano ad ottenere la qualità di Socio confluiscono nella banca dati Soci di pertinenza dell'AC e nella banca dati nazionale Soci ACI afferente alla Federazione ACI. Ai sensi di Statuto dell'ACI, gli AC e l'ACI sono Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sin dall'acquisizione dei dati medesimi. Gli AC e l'ACI determinano mediante accordo scritto di Contitolarità le rispettive responsabilità.

3. Gli Automobile Club uniformano la loro azione a criteri di economicità, efficacia e trasparenza della gestione. Per l'erogazione dei servizi ai Soci e agli automobilisti in genere e per la gestione dei servizi interni, gli AC possono operare mediante organismi e strutture integrate e comuni, costituiti tra più Automobile Club a livello interprovinciale, regionale o interregionale.

4. In ossequio al vincolo federativo, gli Automobile Club sono tenuti ad adottare, nel territorio di competenza, tutte le misure e le iniziative necessarie, anche attraverso l'assunzione delle delibere occorrenti e l'opportuna attività di coinvolgimento, indirizzo e controllo della rispettiva rete delle Delegazioni, alla realizzazione dei progetti e dei programmi a valenza nazionale deliberati dagli Organi dell'ACI, in coerenza con le linee di indirizzo dettate centralmente. In caso di accertata mancata attivazione dell'AC rispetto alle iniziative programmate centralmente, l'Assemblea dell'ACI, su proposta formulata dal Presidente, sentita la Consulta della Federazione e tenuto conto della specificità delle singole realtà territoriali, assume i necessari provvedimenti, anche a carattere surrogatorio, atti a ripristinare condizioni di corretta realizzazione delle attività nel territorio di riferimento, disponendo anche in ordine all'assunzione degli eventuali oneri a carico dell'AC inadempiente.

5. I Comitati Regionali, avvalendosi anche della Direzione per la Federazione, procedono a rilevazioni periodiche sullo stato dell'organizzazione degli AC della Regione, sul grado di economicità ed efficacia dell'azione istituzionale e sul livello di reciproca integrazione, segnalando eventuali situazioni di criticità al Presidente dell'ACI. I Comitati Regionali promuovono ogni misura utile a favorire il più ampio utilizzo degli organismi e delle strutture comuni di cui al comma 3.

## **ART. 9**

### **Pianificazione delle attività degli AC**

1. Il ciclo della pianificazione degli Automobile Club si svolge in conformità alle previsioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI-AC, adottato ai sensi del decreto legislativo n.150 del 2009 e dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

2. In particolare gli AC, con deliberazione del Consiglio Direttivo,

definiscono i programmi e gli obiettivi annuali o pluriennali delle proprie attività, in coerenza con gli indirizzi strategici e le linee guida della Federazione, nel rispetto di condizioni di economicità e di equilibrio della gestione e con la finalità prioritaria dell’incremento e del miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai Soci, agli automobilisti ed ai referenti istituzionali di livello locale.

3. I documenti annuali che recepiscono detti programmi ed obiettivi sono trasmessi dai Direttori degli AC al Coordinatore Regionale competente, il quale, con propria relazione, ne cura l’invio alla Direzione per la Federazione per la successiva sottoposizione al competente Organo dell’ACI, ai fini della verifica di coerenza rispetto agli indirizzi strategici della Federazione.

4. In sede di verifica, l’ACI può richiedere all’AC chiarimenti ed integrazioni o suggerire le eventuali rettifiche ritenute opportune.

5. Il Direttore dell’AC cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio Direttivo e degli altri obiettivi di livello nazionale assegnati all’AC. Rende inoltre disponibili i dati e gli elementi informativi consuntivi relativi alla gestione della precedente annualità con le modalità e nei tempi richiesti con circolare del Segretario Generale, ai fini della predisposizione della Relazione sulla Performance di Federazione.

## **ART. 10** **Le delegazioni degli Automobile Club**

1. Le delegazioni costituite dagli AC rappresentano la rete principale per la promozione e lo sviluppo associativo e per l’erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all’utenza in generale. Nell’esercizio dell’autonomia ad essi riconosciuta dallo Statuto ed in conformità al vigente Regolamento d’uso del Marchio ACI, gli Automobile Club scelgono, costituiscono ed organizzano la rispettiva rete di delegazioni; essi sono titolari e responsabili della relativa gestione. In presenza degli Organismi comuni di cui all’art. 8, comma 2, ferma restando la titolarità delle delegazioni in capo agli AC, la relativa gestione può essere affidata agli stessi Organismi. Gli AC, a loro richiesta, possono essere affiancati nella gestione della rete delle delegazioni dalle strutture centrali.

2. Nell’espletamento delle attività di acquisizione dei dati personali di coloro che aspirano ad ottenere la qualità di Socio, le delegazioni ricoprono il ruolo di Responsabili del trattamento dell’AC. Gli AC, con atto scritto, nominano le delegazioni Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’ACI, ai fini di cui al comma 1, definisce schemi di contratto-tipo regolanti i rapporti tra gli AC e le delegazioni ed individua le condizioni essenziali alle quali i relativi contratti devono

uniformarsi, fatta salva la facoltà degli AC di integrare detti contratti-tipo in relazione a specifiche esigenze locali nel rispetto, in ogni caso, della coerenza ed unitarietà dell'azione della Federazione. Ferma restando ogni altra competenza riconosciuta agli AC, la definizione degli obiettivi di sviluppo dei prodotti e dei servizi di carattere nazionale affidati agli AC ed alle delegazioni è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli Organi deliberanti dell'ACI. Tali modalità debbono comunque prevedere adeguate forme di preventivo coinvolgimento degli Automobile Club, allo scopo di contemplare le esigenze di carattere generale della Federazione con le specifiche situazioni e realtà locali.

4. L'ACI, avvalendosi delle proprie strutture anche indirette, fornisce, per ciascun prodotto e servizio di carattere nazionale, il monitoraggio dell'attività affidata alle delegazioni, la necessaria assistenza tecnico-operativa e la formazione del personale delle delegazioni stesse.

5. I risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 4 sono periodicamente portati a conoscenza degli AC interessati, anche per il tramite della Direzione per la Federazione.

## **ART. 11** **Interventi di efficientamento dell'organizzazione e delle attività della Federazione**

1. Il Presidente dell'ACI, nell'esercizio delle sue competenze statutarie, svolge attività di sorveglianza e di verifica dell'andamento gestionale ed economico-finanziario degli Automobile Club in relazione al perseguitamento dei fini istituzionali previsti. Il Presidente si avvale, al riguardo, dei riscontri e delle risultanze dei controlli dei competenti Uffici dell'Ente, ai quali può richiedere, per il tramite del Segretario Generale, ogni atto e documentazione ritenuti rilevanti e necessari.

2. Ferme restando le misure di commissariamento straordinario e di liquidazione coatta amministrativa previste dallo Statuto dell'Ente a fronte di situazioni di grave o irreversibile criticità degli Automobile Club sotto il profilo economico-patrimoniale, finanziario o gestionale, il Presidente dell'ACI, anche su segnalazione della Direzione per la Federazione, degli Automobile Club interessati e dei Comitati Regionali, può richiedere che la Consulta della Federazione esprima il proprio avviso preventivo sui seguenti interventi finalizzati al miglioramento e all'efficientamento dei servizi, alla economicità delle gestioni o al superamento di situazioni di temporanea difficoltà degli AC:

- a) misure di razionalizzazione organizzativa e gestionale degli AC mediante l'aggregazione di funzioni e servizi comuni su base interprovinciale, regionale o interregionale, o tramite l'accorpamento di società in house;
- b) interventi di sostituzione temporanea o di affiancamento a supporto

degli AC, da parte degli Automobile Club limitrofi che si dichiarino disponibili, nello svolgimento di servizi e/o attività istituzionali;

c) ipotesi di fusione volontaria di due o più Automobile Club limitrofi, anche mediante incorporazione;

d) in presenza di perduranti criticità nel raggiungimento degli obiettivi associativi e degli altri obiettivi a carattere nazionale assegnati all'Automobile Club, predisposizione ed attuazione da parte dell'AC interessato di un piano strutturato di interventi, con l'eventuale supporto delle strutture ACI da regolamentare con separato accordo, volto al recupero della produttività e della compagine associativa, anche attraverso misure di riordino della rete delle delegazioni. Qualora, decorso il termine di nove mesi, non si evidenzino miglioramenti nell'andamento degli obiettivi associativi o per gli altri servizi e prodotti, il Presidente dell'ACI dà indicazioni all'Automobile Club competente affinchè assuma tutti i necessari provvedimenti anche ai fini dell'eventuale revoca dell'utilizzo del marchio nei confronti delle delegazioni inadempienti. Ove le situazioni di criticità permangano o l'Automobile Club non abbia adottato gli interventi richiesti, il Presidente rimette la questione al Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI che può disporre la nomina di uno o più Commissari *ad acta* presso l'AC per l'assunzione delle necessarie determinazioni o, in alternativa, può deliberare l'adozione di misure sostitutive e/o di affiancamento da parte dell'ACI.

3. Le misure di cui al comma 2, lett. a) e b), sono definite ed attuate con accordi tra le parti sulla base di deliberazioni dei Consigli Direttivi degli Automobile Club interessati, previo parere dei rispettivi Collegi di Revisori dei Conti. Per le operazioni di fusione di cui al comma 2, lett. c), è richiesta la successiva approvazione da parte delle Assemblee dei Soci degli Automobile Club coinvolti e la conseguente presa d'atto dell'Assemblea dell'ACI. Dell'operazione è data comunicazione all'Amministrazione vigilante. Gli interventi sostitutivi o di affiancamento diretto dell'ACI di cui al comma 2, lett. d), sono disposti e regolamentati con accordo deliberato e sottoscritto per l'ACI dal Presidente, previo parere del Segretario Generale.

4. La Direzione per la Federazione assicura il supporto specialistico agli Organi dell'ACI e agli AC ai fini della definizione delle misure di cui al presente articolo, e assicura il monitoraggio degli interventi attuati, relazionando periodicamente alla Presidenza ed alla Segreteria Generale dell'ACI in merito agli effetti conseguiti e ad eventuali criticità riscontrate.

5. Restano ferme le disposizioni a tutela del Marchio ACI previste dal vigente Regolamento d'uso del Marchio ACI.